



**COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE**  
*Provincia di Siena*

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

## **NORME PER LA CIVILE CONVIVENZA**

Approvato con deliberazione di C.C. n. del

# SOMMARIO

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Finalità: oggetto ed applicazione
- Articolo 2 Ambito di applicazione
- Articolo 3 Funzioni di polizia urbana
- Articolo 4 Accertamento delle violazioni
- Articolo 5 Definizioni
- Articolo 6 Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

## TITOLO II CONVIVENZA CIVILE E SOCIALE

### CAPO I NORME DI COMPORTAMENTO

- Articolo 7 Disciplina del suolo pubblico
- Articolo 8 Comportamenti vietati sul suolo pubblico
- Articolo 9 Comportamenti ammissibili sul suolo pubblico
- Articolo 10 Accertamenti relativi alle posizioni anagrafiche
- Articolo 11 Orari per lavori edili/attività private/manifestazioni varie potenzialmente rumorose
- Articolo 12 Immissioni acustiche
- Articolo 13 Attività sonore nell'ambito di manifestazioni pubbliche e assimilabili
- Articolo 14 Marciapiedi, finestre e balconi che aggettano sul suolo pubblico

### CAPO II ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

#### DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

- Articolo 15 Esercizio di mestieri, lavori e professioni in aree e spazi pubblici
- Articolo 16 Obblighi degli esercenti
- Articolo 17 Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti
- Articolo 18 Norme di carattere generale sull'occupazione delle strade
- Articolo 19 Occupazioni di suolo pubblico in funzione di pubblici esercizi-attività artigianali e commerciali
- Articolo 20 Occupazione di spazi/aree pubbliche ed all'interno dei parchi e delle aree verdi
- Articolo 21 Occupazione di suolo temporaneo anche con strutture leggere su aree verdi

## TITOLO III SICUREZZA E DECORO

### CAPO I TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO E PRIVATO

- Articolo 22 Tutela delle aree e dei beni del patrimonio pubblico/privato e arredo urbano

- Articolo 23 Giardini e parchi pubblici – divieti e limitazioni –
- Articolo 24 Manutenzione e decoro degli immobili e delle aree
- Articolo 25 Operazioni di svuotatura e spurgo dei pozzi neri
- Articolo 26 Pulizia del suolo e degli ambiti di pertinenza privati
- Articolo 27 Conferimento/deposito dei rifiuti solidi urbani
- Articolo 28 Manomissione dei contenitori
- Articolo 29 Sgombero della neve
- Articolo 30 Disposizione sul verde privato
- Articolo 31 Pulizia dei fossati
- Articolo 32 Esposizione dei panni e dei tappeti
- Articolo 33 Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti
- Articolo 34 Raccolte di materiali per vendite di beneficenza
- Articolo 35 Raccolta di firme e/o fondi
- Articolo 36 Accattonaggio

## **CAPO II SICUREZZA URBANA**

- Articolo 37 Sicurezza urbana ed incolumità pubblica - definizione –
- Articolo 38 Atti vietati a tutela della sicurezza urbana
- Articolo 39 Aereomodelli e droni
- Articolo 40 Oggetti mobili

## **CAPO III INCOLUMITA' PUBBLICA**

- Articolo 41 Accensione fuochi
- Articolo 42 Disposizioni particolari in materia di prevenzione dal rischio incendi
- Articolo 43 Luminarie – Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

## **CAPO IV NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

- Articolo 44 Scarico delle acque
- Articolo 45 Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Articolo 46 Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura, svolti all'aperto

## **CAPO V CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE**

- Articolo 47 Modalità di custodia
- Articolo 48 Il rispetto degli animali e dei loro diritti
- Articolo 49 Conduzione e mantenimento di animali in genere
- Articolo 50 Accesso dei cani nelle aree pubbliche aperte al pubblico
- Articolo 51 Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico
- Articolo 52 Prevenzione e controllo del randagismo-istituzione dell'anagrafe canina

## **TITOLO IV NORME FINALI E SANZIONI**

## **CAPO I ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI**

Articolo 53 Sanzioni amministrative competenze

Articolo 54 Determinazioni delle sanzioni amministrative

Articolo 55 Sanzioni accessorie

## **CAPO II NORME TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 56 Entrata in vigore

Articolo 57 Norme abrogate

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1 – FINALITA': OGGETTO ED APPLICAZIONE

- 1) Il regolamento di Polizia Urbana disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possono recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini e la sicurezza urbana.
- 2) Il Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al precedente paragrafo, detta norme autonome o integrative di altre disposizioni regolamentari generali in materia di:
  - a) Disciplina del suolo pubblico;
  - b) Tutela della sicurezza urbana;
  - c) Tutela della quiete pubblica e privata;
  - d) Tutela del territorio ed ambiente;
  - e) Protezione e tutela degli animali.
- 3) Oltre alle norme contenute nel presente Regolamento, da parte della cittadinanza dovranno essere osservate le disposizioni dettate da altri regolamenti comunali o da specifiche ordinanze, nonché le disposizioni stabilite per singole e contingenti circostanze dall'Autorità comunale o da Autorità superiori.
- 4) Sono esclusi dall'ambito di applicazione e disciplina del presente Regolamento gli aspetti inerenti l'ordine e la sicurezza pubblica, nello specifico le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso quale complesso di beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché della sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e loro beni.
- 5) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna qualificazione, s'intende il Regolamento di Polizia Urbana.

#### ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente Regolamento è efficace su tutto il territorio comunale ed in particolare in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle gravate da servitù di uso pubblico e quelle aperte al pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.

#### ART. 3- FUNZIONI DI POLIZIA URBANA

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e del D.Lgs. n. 112/98.  
Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di *polizia amministrativa locale* per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

#### ART. 4 – ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata al corpo di Polizia Municipale, nonché agli ufficiali ed agli agenti con compiti di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modificazioni.
- 3) Il Sindaco, per le questioni attinenti l'incolumità e l'igiene pubblica e la sicurezza urbana, interviene con i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalle leggi vigenti.
- 4) Oltre alle norme previste dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia di polizia urbana, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale e giudiziaria, sul posto e nell'immediatezza, finalizzati a ripristinare l'ordine costituito.
- 5) Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, con le modalità previste dalla legge, in tutti i luoghi dove si svolgono le attività sottoposte alla vigilanza comunale.

#### ART. 5 - DEFINIZIONI

Al fine di perseguire le finalità genericamente indicate nell'art. 1 del presente regolamento, si offrono le seguenti definizioni:

- si intende per “**pubblica incolumità**” la salvaguardia dell'integrità fisica della collettività e l'insieme dei provvedimenti diretti a tutelarla;
- “**sicurezza urbana**” il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città;
- si intende per **convivenza civile, decoro urbano e igiene pubblica**, l'insieme di comportamenti e attività che, posti in essere dai cittadini e dai soggetti in generale che risiedono, soggiornano o circolano all'interno del territorio comunale, siano in grado di garantire un ordinato vivere comune e il rispetto reciproco nonché di rendere l'ambito urbano dignitoso, pulito e salutare;
- si intende per “**quiete pubblica e tranquillità delle persone**”, l'ordine e la serenità della vita dei cittadini e dei soggetti in generale che risiedono, soggiornano e circolano all'interno del territorio comunale da garantire e rispettare durante il normale svolgimento di lavori, attività e occupazioni, tenuto conto anche del periodo e dell'orario di esecuzione.
- si intende per “**utilizzazione**” dei beni comuni l'uso in particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

**L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione**

#### ART. 6- DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

- 1) Le autorizzazioni, concessioni, le licenze, i permessi, i nulla osta e tutti gli atti di assenso comunque denominati, rilasciati in base al presente regolamento si intendono accordati:
  - a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare, nei casi previsti;
  - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - c) con l'obbligo per il titolare dell'atto di assenso di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione esercitata da terzi per il fatto del titolo rilasciato;

- d) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- e) con facoltà dei competenti organi dell'Amministrazione di imporre prescrizioni e limitazioni, in ogni tempo, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;
- f) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni alle quali il titolo autorizzato sia stato subordinato a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il titolare dell'atto fosse incorso e senza pregiudizio degli eventuali procedimenti penali;
- g) le relative richieste dovranno essere indirizzate all'Ufficio competente con apposita domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, quando prevista, ed in riferimento al titolo autorizzativo, debitamente sottoscritta e corredata dai documenti eventualmente prescritti;
- h) per l'esame delle richieste saranno osservate le norme della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modifiche e quelle del Regolamento comunale per il procedimento amministrativo oltre alle norme che disciplinano la materia;
- i) ove si tratti di autorizzazioni di polizia, saranno anche osservate le disposizioni del Testo Unico delle Leggi di P.S., approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n° 773, e dal relativo Regolamento di esecuzione, di cui al R.D. del 6 maggio 1940, n° 635 e successive modifiche;
- j) Il rilascio o l'efficacia di taluni titoli potranno essere subordinati a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente.
- k) Dell'avvenuto rilascio dovrà essere data comunicazione, a cura degli Uffici competenti, mediante trasmissione di copia del provvedimento, al Comando di Polizia Municipale, al fine di agevolare l'attività di controllo.

## **TITOLO II**

### **CONVIVENZA CIVILE E SOCIALE**

#### **CAPO I**

#### **NORME DI COMPORTAMENTO**

##### **ART. 7- DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO**

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici o aperti al pubblico, da parte di tutta la collettività.
2. Resta inteso che, l'utilizzazione del suolo pubblico, è sempre subordinata ad autorizzazione da parte dell'ente.

##### **ART. 8- COMPORTAMENTI VIETATI SUL SUOLO PUBBLICO**

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, tra cui parchi, giardini pubblici e aree verdi, a salvaguardia della sicurezza della vivibilità e del decoro del paese, è vietato:
  - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti ad arte da soggetti a ciò autorizzati;
  - b) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di panchine, segnaletica stradale e di ogni altro elemento di arredo urbano e manufatti destinati a pubblici servizi o, comunque, di pubblica utilità;
  - c) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età per il loro uso;
  - d) arrampicarsi, sdraiarsi o sedersi su monumenti, reperti storici, pali dell'illuminazione pubblica, segnaletica stradale verticale, inferriate, fabbricati, muri di cinta e similari, alberi, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;

- e) bivaccare, intendendosi per “bivacco” lo stazionare in luogo pubblico in modo scomposto e/o contrario al decoro, nonché sedersi, anche consumando cibi e/o bevande, sui beni del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale (fontane e scalinate di pertinenza, reperti archeologici) e sul suolo pubblico (vie, vicoli, piazze) o privato (soglie di entrata di civili abitazioni e di esercizi commerciali) anche intralciando il passaggio o recando qualsivoglia disagio e, comunque, al di fuori degli spazi all’uopo attrezzati e consentiti per la somministrazione;
- f) offrire e vendere servizi e/o merci con modalità contrarie alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
- g) compiere atti o esporre in luogo pubblico oggetti e/o merci contrari al decoro, con caratteristiche, riferimenti ed immagini di tipo erotico-sessuale, nonché compiere in luogo pubblico, anche appartandosi, atti sessualmente connotati ed esplicite effusioni natura erotico-sessuale;
- h) espletare bisogni fisiologici al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
- i) svestirsi totalmente o parzialmente in luogo pubblico in modo da rimanere nudi, seminudi, a torso nudo, in costume da bagno o in modo simile;
- j) praticare giochi che possono creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l’utilizzo di bombolette spray di qualsiasi comunque genere, inchiostro simpatico, farina e simili, lo scoppio di petardi, nonché effettuare, singolarmente o in gruppo, qualsiasi gioco che preveda l’uso di palle, palloni, freesbees e simili;
- k) utilizzare gli spazi pubblici o aperti al pubblico transito per depositarvi o farvi sostare cicli, motocicli o qualsiasi altro veicolo o al di fuori degli spazi a ciò destinati, specie ove sia previsto apposito divieto di sosta;
- l) collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico o distribuire ai conducenti o ai passeggeri d’auto durante la circolazione stradale o in prossimità o in corrispondenza di incroci volantini o simili;
- m) gettare o immettere nelle fontane o vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- n) usare le piante come supporto a cartelli pubblicitari;
- o) lavare i veicoli mediante l’ausilio di fontane o fontanelle pubbliche e, in ogni caso sul suolo pubblico;
- p) riparare, depositare o ammassare veicoli o parti di essi sul suolo pubblico, spaccare legna;
- q) ammassare sul suolo pubblico ai lati delle abitazioni o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. Non rientra in tale categoria il deposito nei giorni ed orari indicati, dei rifiuti da avviare allo smaltimento;
- r) installare sul suolo pubblico antistante gli edifici, impianti o attrezzature di ogni genere (parabole, antenne, serbatoi, condensatori, accumulatori, componenti esterni di impianti, ecc.);
- s) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, lettieri, tovaglie o simili verso la via pubblica o aperta al pubblico;
- t) spargere acqua sul suolo pubblico;
- u) salvo quanto previsto dal Regolamento in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni, distribuire, affiggere ed esporre in ogni forma, manifestini, autoadesivi e simili, collocandoli su beni pubblici o privati, pali dell’illuminazione pubblica, segnaletica stradale, alberi, veicoli, beni tutelati, patrimonio storico, archeologico, artistico o monumentale;
- v) danneggiare, forare o imbrattare il suolo pubblico, danneggiare o manomettere gli impianti installati sotto o sopra di esso, salvo gli interventi manutentivi autorizzati dai soggetti preposti, in virtù delle norme speciali in materia,
- w) abbandonare qualsiasi genere di rifiuti, anche di piccolissime dimensioni, su suolo pubblico ed aree verdi, fatte salve l’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Testo Unico in materia ambientale*” e dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani.....
- x) abbandonare i mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi. Al fine di tutelare l’ambiente dalle conseguenze nocive derivanti dall’abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i fumatori che non siano in possesso di posacenere portatili, devono obbligatoriamente conferire i mozziconi negli appositi contenitori;
- y) abbandonare i rifiuti prodotti (carta, bottiglie, lattine, ecc.) su suolo pubblico.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell’art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall’art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 = determinata in € 150,00.

#### **ART. 9- COMPORAMENTI AMMISSIBILI SUL SUOLO PUBBLICO**

1. Possono essere collocati sul suolo pubblico da parte di privati, senza arrecare disturbo alla viabilità pedonale o veicolare, vasi e cassette di fiori; le dimensioni non potranno superare il diametro di 40 cm per i vasi e di 40 cm di profondità per le cassette. Le piante non dovranno avere un'altezza superiore a 200 cm.
2. Nelle vie pubbliche potranno essere appesi porta fiori che abbiano come massima profondità 15 cm, questi dovranno comunque essere ben ancorati al muro e dovranno essere prontamente rimossi nel caso in cui creino problemi alla viabilità, a semplice richiesta della Polizia Municipale.  
Eventuali danni derivanti dalla collocazione di detti vasi e cassette non potranno essere in alcun caso imputati all'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 10- ACCERTAMENTI RELATIVI ALLE POSIZIONI ANAGRAFICHE**

1. Al fine di agevolare la verifica della sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione o la variazione anagrafica – ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 3 del relativo Regolamento anagrafico della popolazione residente – è fatto obbligo di indicare all'esterno degli immobili residenziali nonché delle strutture ricettive, tramite i sistemi di comunicazione con le singole unità abitative (citofono, videocitofono) ovvero altre modalità, l'interno dell'abitazione e/o il reale nominativo del residente o dell'effettivo reale responsabile/titolare della struttura ricettiva.
2. Altresì, ben visibile all'esterno del portone degli immobili di proprietà privata, deve essere affisso il nominativo ed il recapito dell'amministrazione dello stabile, ovvero del suo proprietario o responsabile.
3. Le porte e gli altri accessi da strade o piazze, sia pubbliche che private, che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili, debbono essere contrassegnati con targhette della tipologia stabilita dall'Amministrazione recanti il numero civico, della stessa determinato. La targhetta deve essere mantenuta perfettamente visibile e leggibile a cura dei proprietari o dei possessori dell'immobile.

#### **ART. 11 – ORARI PER LAVORI EDILI/ ATTIVITA' PRIVATE/MANIFESTAZIONI VARIE POTENZIALMENTE RUMOROSE.**

1. I lavori edili rumorosi all'interno di edifici adibiti a civile abitazione, devono essere eseguiti adottando tutti gli accorgimenti e le cautele volte ad evitare il disturbo e sono consentiti, solo nei giorni feriali, tra le ore 07:00 e le ore 20.00, con interruzione tra le ore 13:00 e le ore 15:00. Sono, inoltre, consentiti il sabato solo tra le ore 09:00 e le ore 13:00.
2. L'impiego di impianti, macchine e attrezzature per l'esecuzione di lavori di manutenzione del verde privato è consentito nei giorni feriali, dalle ore 07:00 alle ore 20:00, con interruzione tra le ore 14:00 e le ore 16:00. nei giorni festivi ed il sabato è consentito dalle ore 10:00 alle ore 20:00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15:00; l'impiego di impianti, macchine e attrezzature per l'esecuzione di lavori di manutenzione del verde privato deve essere effettuato, in ogni caso, in modo tale da limitare il disturbo.
3. I macchinari industriali e simili dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso possibile il loro utilizzo e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
4. L'attivazione di cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (traffico, linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) o per fronteggiare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è

concessa deroga agli orari di cui ai commi precedenti, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti.

5. Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione, rilasciata dal comune di Abbadia San Salvatore, in deroga ai limiti di rumore così come previsto nella "*Classificazione acustica del territorio comunale*" – Rev. 30 agosto 2006; ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997 – Legge 447/95 – L.R. 67/04 -.
6. Salvo che il fatto non costituisca reato o violazione di specifiche norme regionali, in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento si applicano, in relazione alle singole fattispecie previste, le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge 447/95. Il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività rumorosa. In caso di inottemperanza all'ordine impartito si procederà a termini di legge.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 = determinata in € 200,00 per i commi 1 e 2.

#### **ART. 12 – IMMISSIONI ACUSTICHE**

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, l'uso di strumenti musicali o di riproduzione musicale, nonché gli altri strumenti sia di trasmissione che di amplificazione dei suoni o delle voci, anche a scopo pubblicitario, devono essere autorizzati.
2. Gli spettacoli autorizzati non potranno protrarsi oltre le ore 01:00.
3. E' possibile consentire deroghe sugli orari stabiliti nei precedenti commi per manifestazioni di particolare rilievo, tenendo conto della zona ove si svolge l'attività, il periodo, l'importanza turistico-commerciale dell'iniziativa.
4. L'uso esterno e interno di riproduzione sonora, deve rispettare quanto previsto dalla classificazione acustica del territorio comunale.
5. Nell'utilizzo di gruppi elettrogeni si devono rispettare le vigenti norme poste a tutela dell'ambiente e della sicurezza pubblica. In ogni caso la collocazione ed il funzionamento dei generatori devono essere tali da non arrecare danno e molestia di qualsiasi natura alle persone e alle cose.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 = determinata in € 300,00 per i commi 1 e 2.

#### **ART. 13 – ATTIVITA' SONORE NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E ASSIMILABILI**

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, quelle attività svolte sotto forma di serate musicali o comizi, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, religiose, di beneficenza, i luna-park, le manifestazioni sportive e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione.
2. Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi.
3. Ai sensi del presente articolo non si concedono deroghe ai vigenti limiti di rumore per manifestazioni per manifestazioni in aree confinanti agli insediamenti sensibili quali ospedali, case di cura, case di riposo e assimilate.

4. Sono esentate dalla presentazione dell'istanza tesa al rilascio di autorizzazione in deroga ai valori limiti previsti dalla vigente normativa le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico o promozionale, comportanti l'utilizzo di attrezzature di amplificazione, che si svolgono in orario diurno, e comunque non oltre le ore 20:00, e le processioni religiose di qualsiasi confessione.
5. Gli spettacoli autorizzati non potranno protrarsi oltre le ore 01:00.
6. E' possibile consentire deroghe sugli orari stabiliti nei precedenti commi per manifestazioni di particolare rilievo, tenendo conto della zona ove si svolge l'attività, il periodo, l'importanza turistico-commerciale dell'iniziativa.
7. Salvo che il fatto non costituisca reato o violazione di specifiche norme regionali, in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento si applicano, in relazione alle singole fattispecie previste, le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge 447/95. Il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività rumorosa. In caso di inottemperanza all'ordine impartito si procederà a termini di legge.

#### **ART. 14- MARCIAPIEDI, FINESTRE E BALCONI CHE AGGETTANO SUL SUOLO PUBBLICO**

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti o specifici atti comunali di disciplina della manutenzione di spazi destinati di pubblico passaggio, i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei marciapiedi o dei portici prospicienti qualora gli stessi siano di loro proprietà.
2. Nel caso in cui i proprietari di cui al comma 1), che non si adoperino per eliminare le conseguenze della violazione, in esso prevista, entro il termine perentorio intimato dagli organi competenti, il Comune di Abbadia San Salvatore vi provvederà a propria cura e spesa addebitandone tutti i costi ai medesimi.
3. Gli arredi esterni e prospicienti la pubblica via o piazza o di pubblica visibilità devono essere autorizzati dall'amministrazione comunale e devono rispettare il decoro urbano.
4. I vasi di fiori e/o piante ed altri oggetti mobili devono essere adeguatamente ancorati internamente ai davanzali delle finestre, ai parapetti dei balconi, ai cornicioni e ad altre sporgenze prospicienti strade, piazze, cortili ed altri spazi di transito di persone e/o veicoli. Nel procedere all'innaffiatura di vasi di fiori o piante, collocate all'esterno delle abitazioni, deve essere vietato lo stillicidio sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 = determinata in € 150,00.

### **CAPO II ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI**

#### **ART. 15 – ESERCIZIO DI MESTIERI, LAVORI E PROFESSIONI IN AREE E SPAZI PUBBLICI**

1. Salvo quanto già previsto dalla normativa vigente in tema di commercio su area pubblica, è vietato esercitare mestieri, arti o qualsiasi altra attività di vendita di beni e/o servizi non autorizzata con titolo abilitativo o che impedisca od intralci la circolazione di mezzi e persone e/o la libera fruibilità del patrimonio artistico, storico e monumentale.
2. Ai fini di tutelare la salute pubblica di tutti i cittadini, contrastare i fenomeni di illegalità, nonché scongiurare il pericolo sanitario dovuto alla non corretta conservazione delle merci, nei luoghi pubblici e aperti al pubblico è vietata l'offerta in vendita e la vendita di cibi e/o bevande da parte di soggetti non autorizzati, così come previsto dalla normativa vigente in materia.
3. Fatta salva l'applicazione di sanzioni od altri comportamenti reattivi previsti da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, è fatto obbligo a chiunque esegua opere, depositi, cantieri stradali o qualsiasi altra attività che comporti l'occupazione di suolo pubblico, ancorché in modo

occasionale e non tale da determinare il preventivo rilascio di titolo abilitativo , di rimuovere al termine ogni oggetto, cosa o strumento utilizzato per l'esecuzione dell'attività.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 = determinata in € 180,00.

#### **ART. 16 – OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI**

1. Il titolo abilitativo per l'attività esercitata e l'eventuale concessione del suolo pubblico comprensivo di planimetria e dei metri quadrati autorizzati devono essere esposti in modo chiaro e ben visibile al pubblico e ai pubblici ufficiali addetti al controllo e alla vigilanza.
2. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e di tutti gli altri assimilabili luoghi di ritrovo, hanno l'obbligo di porre in essere, sia nel locale che nelle adiacenze, tutte le cautele possibili per evitare comportamenti degli avventori che arrechino disturbo alla quiete pubblica, nonché disagio o pericolo per la propria e altrui incolumità.
3. Negli spazi pubblici antistanti gli esercizi commerciali e le loro pertinenze, i titolari o i gestori hanno l'obbligo di rimuovere ogni ingombro e rifiuto, provvedendo all'ordinaria pulizia dell'area, mantenendo puliti e in buono stato di conservazione tende, serramenti, insegne ed ogni altro elemento posto ovvero aggettante sul suolo pubblico.
4. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento in materia di occupazione del suolo pubblico, negli spazi pubblici antistanti gli esercizi commerciali, sulla soglia degli stessi e sulle pareti esterne del fabbricato è vietato esporre cartelli e insegne non autorizzati, merci, vivande di ogni genere (cucinate e non), strutture aggiuntive adibite alla vendita e/o all'esposizione – ancorchè amovibili – e qualsiasi altro oggetto non previamente autorizzato. I titolari degli esercizi la cui concessione preveda l'installazione delle fioriere, devono tenere le stesse all'interno delle aree autorizzate, nel rispetto del decoro e delle funzioni assentite.
5. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorveglianza e igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione dei competenti uffici comunali.
6. Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che l'area destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
7. E' fatto divieto di porre in essere atti discriminatori di qualsiasi forma nei confronti degli avventori.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 = determinata in € 180,00.

#### **ART. 17 – PUBBLICI TRATTENIMENTI E SPETTACOLI VIAGGIANTI**

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia di pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, dovranno essere mantenute pulite e in condizioni igieniche adeguate.
2. A coloro che svolgono attività di pubblico trattenimento e spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.
3. L'Amministrazione Comunale può impartire specifiche disposizioni in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni.

4. La gestione e la responsabilità in caso di manifestazioni o eventi regolarmente autorizzati sono a carico dell'organizzatore al quale compete la verifica del rispetto di tutte le prescrizioni per l'esercizio dell'attività e il porre in essere tutte le misure tese a garantire la sicurezza delle persone e delle cose.
5. In sede di controllo, in caso di difformità delle cautele dichiarate, contestualmente all'accertamento della sanzione amministrativa, la polizia municipale procederà ad ordinare l'immediata integrazione pena la prescrizione della sospensione dell'evento.

#### **ART. 18 – NORME DI CARATTERE GENERALE SULL'OCCUPAZIONE DELLE STRADE**

1. Nelle strade aperte al traffico veicolare all'interno del centro abitato, l'occupazione dei marciapiedi, così come previsto dall'art. 20 del Codice della Strada, può essere derogata in presenza di zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero, quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada a condizione che sia garantita una zona adeguata alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.  
Il limite minimo inderogabile stimato è m. 1,50
2. Nelle zone a traffico limitato e nelle zone a normale traffico, è consentita l'occupazione sia dei marciapiedi che della carreggiata, con i seguenti limiti e condizioni:
  - a) per le occupazioni dei marciapiedi rialzati si applicano le disposizioni del comma 1).  
Tuttavia è ammessa l'occupazione anche dell'interno marciapiede, qualora ciò risulti più conveniente per la circolazione veicolare o pedonale, sempre che non siano limitate le facoltà degli utenti deboli della strada, per esempio precludendo l'utilizzo degli scivoli esistenti sul marciapiede, e non siano recati impedimenti agli accessi residenziali o commerciali esistenti in prossimità dell'occupazione;
  - b) se la strada è priva di marciapiedi o questi sono realizzati a raso, si considera "carreggiata", ai fini del presente Regolamento, l'intera larghezza della strada.  
L'occupazione della carreggiata è consentita su ambedue i lati a condizione che, a cavallo della mezzera, rimanga una corsia libera per la circolazione dei mezzi di soccorso, dei veicoli autorizzati e dei pedoni, di larghezza non inferiore a 2,75 metri, se la strada è a senso unico di marcia, ovvero a 5,60 metri, se è a doppio senso di marcia. Ove lo stato dei luoghi lo consenta, la corsia libera per la circolazione, delle misure minime anzidette, può estendersi tra l'occupazione ed il margine opposto della carreggiata; in tal caso le occupazioni sul lato opposto della carreggiata sono consentite solo se non siano d'intralcio per la circolazione dei veicoli e dei pedoni.

#### **ART. 19 – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FUNZIONE DI PUBBLICI ESERCIZI – ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI**

1. Ai soggetti esercenti:
  - Attività artigianali svolte nel comparto alimentare (gelaterie, pizzerie ecc.);
  - Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub..)
  - Alberghi con ristorante;
  - Attività legate alla vendita e/o produzione di prodotti tipici locali enogastronomici,che svolgono la propria attività in locali prospicienti la pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico, al fine di esercitare esclusivamente la propria attività e con gli arredi per queste previsti, alle condizioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento ed alle seguenti:
  - a)E' consentita l'occupazione in adiacenza a quella già esistente per una distanza dalla stessa non superiore ai 25 m lineari. Detta distanza è calcolata tra l'ingresso principale dell'attività e il limite più distante della porzione di suolo pubblico di cui si chiede l'occupazione
  - b)E' consentita l'occupazione temporanea dello spazio fronteggiante il locale, al di là della sede stradale e prospiciente l'attività economica, per una distanza non superiore ai 25 m lineari. Detta distanza è calcolata tra l'ingresso principale dell'attività e il limite più distante della porzione di suolo pubblico di cui si chiede l'occupazione.

- c) Le due forme di occupazione di cui sopra, non possono essere concesse contemporaneamente per la medesima attività; in entrambi i casi, l'occupazione concessa, non potrà superare 20 mq di superficie.
2. Ai soggetti esercenti delle attività commerciali (abbigliamento,...), che svolgono la propria attività in locali prospicienti la pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico, al fine di esercitare esclusivamente la propria attività e con gli arredi per questa previsti, alle condizioni dell'art. 6 del presente Regolamento ed alle condizioni di cui al comma 1) lettera a) del presente articolo.
- d) L'area oggetto di occupazione deve essere visibile dall'interno del locale fermi restando gli obblighi di sorvegliabilità in capo al titolare dell'esercizio.
- e) L'occupazione non deve essere di pregiudizio ad interessi di terzi meritevoli di tutela (es. occultamento vetrine negozi, ingombro passaggi etc.), salvo accordo scritto tra le parti da produrre all'amministrazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Tale condizione ha validità per la durata dell'occupazione.
- f) lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve diventare deposito di masserizie o altro; In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito al titolare dell'occupazione, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.
3. Le occupazioni site in aree destinate alla sosta di veicoli, "stalli di sosta", sono soggette alla seguente disciplina:
- a) relativamente al canone si applica il "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" al momento vigente.
- b) relativamente ai venditori di prodotti agricoli locali l'occupazione può essere destinata anche a finalità diverse dall'esposizione dei propri prodotti.
4. Le occupazioni che incidono parzialmente su 1 (uno) stallo di sosta, saranno soggette in ragione dei mq effettivamente occupati solo se la restante parte dello stallo di sosta è già occupata.
5. Le occupazioni che incidono su 2 (due) stalli di sosta contigui, saranno soggette all'applicazione del canone pari ai mq corrispondenti ai 2 (due) stalli.
6. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche verrà corrisposto annualmente.
7. Nel caso di occupazione abusiva e/o inadempienza rispetto agli obblighi inerenti la pulizia ed il decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio, vi è l'obbligo di rimuovere l'occupazione nell'immediatezza e adottati i provvedimenti previsti negli artt. 56 e 57 del presente regolamento.
8. Le attività di somministrazione disciplinate dal presente articolo, dovranno rispettare le norme igienico-sanitarie vigenti.
9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 = determinata in € 180,00.

## **ART. 20 – OCCUPAZIONE DI SPAZI/AREE PUBBLICHE ED ALL'INTERNO DEI PARCHI E DELLE AREE VERDI.**

1. l'Amministrazione Comunale può autorizzare iniziative e/o attività all'interno di spazi/aree pubbliche ed all'interno dei parchi e delle aree verdi comunali, alle condizioni di seguito indicate:
- a) Le attività di pubblico esercizio possono chiedere l'autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico esclusivamente per attività di somministrazione mediante l'utilizzo di tavoli e nelle suddette aree, per una superficie pari al 10% della stessa.
- L'occupazione dovrà avvenire nel rispetto della sicurezza e della libera circolazione dei cittadini e comunque per una misura non superiore a 100 mq con divieto di uso di bracieri, griglie o barbecue. Tale occupazione potrà essere concessa a carattere temporaneo dal 1° giugno al 31 ottobre.
- b) Sono esclusi dall'occupazione di suolo pubblico per svolgere attività di pubblico esercizio, le seguenti aree:
- **Stadio Comunale "Orlando Campolmi";**

- **P.zza F.ile Cervi;**
- **Parco pubblico “ Il Pratino”**
- **Parco pubblico “ Dell’Oriolo”**

c) Sono esclusi dall’occupazione di suolo pubblico quelle effettuate nelle seguenti aree:

- **Parco pubblico “ Il Pratino”**
- **Parco pubblico “Dell’Oriolo”**
- **Parco pubblico “Della Rimembranza”**, fatta eccezione per eventi sportivi e culturali che devono essere effettuati esclusivamente sui percorsi pedonali .

d) all’interno dello Stadio Comunale “Orlando Campolmi” l’attività di somministrazione potrà essere esercitata esclusivamente nel sito compreso tra il recinto di gioco e l’area verde denominata “pista” lato ingresso via Gorizia.

2. L’occupazione delle aree, oggetto del presente regolamento, deve avvenire nel pieno rispetto delle Prescrizioni in esso contenute.
  3. Sono a carico dei richiedenti tutte le spese e le operazioni inerenti la pulizia dell’area, compreso il taglio dell’erba per le occupazioni in aree verdi, e il ripristino dei luoghi che devono avvenire obbligatoriamente al termine dell’evento stesso.
  4. L’area oggetto di occupazione dovrà, al termine della stessa, essere riconsegnata senza alcun tipo di alterazione. In caso di inadempienza sarà facoltà dell’Amministrazione Comunale emettere un provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi; in caso di inottemperanza l’Amministrazione Comunale provvederà al ripristino con spese a carico del titolare dell’autorizzazione.
  5. L’Amministrazione Comunale si riserva di impartire specifiche prescrizioni in occasione di particolari eventi inerenti l’occupazione delle aree oggetto del presente regolamento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell’art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall’art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 = determinata in € 180,00.

## **ART. 21 – OCCUPAZIONE DI SUOLO TEMPORANEO ANCHE CON STRUTTURE LEGGERE SU AREE VERDI**

1. Le occupazioni che insistono su prati e tappeti erbosi, potranno essere realizzate anche con pedane o superfici di appoggio di natura permeabile.
2. Qualora le occupazioni temporanee insistano su prati e tappeti erbosi, potranno essere utilizzate solo pedane o superfici di appoggio di natura permeabile sufficientemente sopraelevate dal suolo, al fine di evitarne il compattamento e di consentire il regolare e costante scambio idrico-gassoso con il terreno sottostante.  
La realizzazione delle pedane deve prevedere i necessari accorgimenti per l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’accesso ai portatori di disabilità; in tal caso lo scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all’interno dell’area occupata.
3. Restano assolutamente vietati tutti gli interventi di potatura o abbattimento di alberature esistenti, il taglio e la compressione di radici affioranti, l’eliminazione e/o gli interventi di contenimento di arbusti esistenti, delle macchie arbustive e di ogni altro elemento vegetale che costituisce aiuole fiorite o Perenni, nonché ogni intervento che possa arrecare danno alla vegetazione di cui sopra.
4. Sono, altresì, vietati gli ancoraggi al suolo mediante scavi e utilizzo di picchetti, nonché la manomissione del terreno in prossimità di qualunque elemento arboreo e lo sversamento nel terreno e nel tornello delle piante presenti di qualsiasi sostanza o materiale, tali da poter risultare tossici o dannosi per le piante.  
E’, inoltre, vietato utilizzare alberature e/o cespugli come appoggio/supporto per appendere/sospendere oggetti ovvero per legare o sostenere manufatti o altro ( a titolo esemplificativo lampioni, punti luce, pannelli, radiatori, riscaldatori, cavi di alimentazione aerea per impianti elettrici).  
Non è, infine, consentita la manomissione e/o la rimozione degli arredi presenti in loco.
5. Qualora le occupazioni temporanee leggere di cui trattasi insistano su aree a verde, nel posizionamento di tende ombrosole, ombrelloni e/o strutture di copertura dovrà essere tenuto in debita considerazione lo sviluppo della chioma delle alberature presenti in adiacenza/prossimità dell’area in concessione, al fine di non produrre danneggiamenti a branche o rami bassi.

Non è consentito ai concessionari operare interventi di riduzione della chioma di alberature o di contenimento di cespugli e/ o macchine arbustive. Laddove dovessero permanere interferenze con il posizionamento delle strutture temporanee leggere connesse all'occupazione autorizzata, il concessionario potrà richiedere il supporto tecnico della competente struttura dell'Ente, che valuterà se sussistano le condizioni per eseguire limitati interventi di contenimento, che potranno essere effettuati previa autorizzazione scritta, nel rispetto della buona pratica agronomica, da personale qualificato a cura e spese del concessionario.

6. I concessionari restano responsabili della cura e del mantenimento della perfetta integrità degli alberi siti in adiacenza/prossimità dell'area concessa, nonché della cura e manutenzione dello spazio dato in concessione rispondendo in ordine a danni nei confronti di cose o persone derivanti dall'utilizzo improprio dello spazio in concessione.
  7. Dovranno essere in qualunque momento consentite all'Amministrazione Comunale eventuali attività di manutenzione ordinaria o straordinaria delle aree a verde adiacenti la superficie oggetto di concessione e delle alberature presenti, anche a tal fine provvedendo allo spostamento temporaneo delle strutture allestite.
  8. I concessionari dovranno provvedere al contenimento del prato nello spazio occupato e nel raggio di 50 cm dallo spazio occupato, nonché al mantenimento della perfetta integrità dei soggetti arborei siti negli spazi occupati o quelli in adiacenza.
  9. Al termine dell'occupazione i concessionari sono tenuti, a proprie spese, a rimettere in pristino l'area occupata, anche provvedendo ad eventuali operazioni di risemina in caso di degrado del cotico erboso.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00= determinata in € 50 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **TITOLO III**

## **SICUREZZA E DECORO**

### **CAPO I**

## **TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO E PRIVATO**

### **ART. 22 – TUTELA DELLE AREE E DEI BENI DEL PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO**

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
  - a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
  - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
  - c) spostare dalla loro collocazione panchine, rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
  - c) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o altri elementi di segnalazione o arredo e sugli alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvo il caso che per gli stessi sia stata rilasciata apposita autorizzazione.
2. Sugli edifici privati è vietato apporre cartelli o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure o quant'altro non espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.
3. Sul patrimonio pubblico e privato è vietato, salvo apposito rilascio di autorizzazione da parte dell'ufficio competente, l'apposizione, anche mediante l'uso di sostegni (paletti od altro), di cartelli di qualunque tipologia e dimensione a qualunque scopo destinati.

4. Su tutto il territorio comunale è vietato il volantinaggio con la posa sui veicoli; è consentito il volantinaggio con la consegna a mano, la posa nei pubblici esercizi e nelle cassette della posta.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 = determinata in € 100,00.

## **ART. 23 – GIARDINI E PARCHI PUBBLICI – DIVIETI E LIMITAZIONI**

1. Nei giardini e parchi pubblici è, espressamente fatto divieto di:
  - a) percorrere tali aree con veicoli di qualsiasi genere, con esclusione di quelli utilizzati per la manutenzione, le carrozelle per bambini e per malati o portatori di handicap, tricicli, biciclette ( se condotte con cautela e qualora non rechino danno) veicoli giocattolo per bambini;
  - b) camminare sugli spazi erbosi, quando non espressamente consentito, coricarsi sui siti erbosi ai margini delle aiuole;
  - c) guastare, smuovere o insudiciare i sedili o le panche, dormire o restarvi sdraiati sopra, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, arbusti, siepi e quant'altro faccia parte dell'arredo, gettare qualsiasi rifiuto fuori dagli appositi contenitori;
  - d) danneggiare, recidere o asportare qualsiasi tipo di essenza vegetale, nonché calpestare porzioni di terreno seminate e coltivate;
  - e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili, al di fuori delle occupazioni concesse;
  - f) bivaccare, consumare pasti, occupare sedili se non a scopo di riposo, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse;
  - g) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piano, boschetti e tappeti erbosi, danneggiare in qualsiasi modo, gli impianti;
  - h) ai cani condotti dai proprietari o da chi li detiene a qualsiasi titolo è consentito l'accesso ad esclusione delle aree gioco e di quelle immediatamente limitrofe alle medesime; è obbligatorio l'uso del guinzaglio di lunghezza massima di 1,5 mt non estensibile e museruola al seguito.
  - i) Chi accompagna cani deve essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni degli stessi.  
Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta feci.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 = determinata in € 100,00.

## **ART. 24 – MANUTENZIONE E DECORO DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE**

1. I proprietari, i locatari e i concessionari degli immobili sono tenuti a provvedere alla manutenzione, cura e pulizia delle mura esterne, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strumentale dell'immobile.
2. Nel caso di pericoli alla pubblica incolumità derivanti da edifici prospicienti un'area pubblica, i soggetti di cui al comma 1) sono tenuti ad adottare ogni accorgimento necessario a garantire la sicurezza della pubblica incolumità, avendo cura di attivare tutte le cautele necessarie ad evitare danni a persone e/o a cose.

3. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza attuando tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.
4. Salvo quanto disposto dal Regolamento Edilizio, le recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze acuminatae o taglienti.
5. Fatte salve le disposizioni recate dall'articolo 677 del codice penale, i proprietari e possessori di immobili, quand'anche non utilizzati, devono provvedere all'ordinaria manutenzione delle parti esterne visibili dalla pubblica strada, in modo da non recare danno a terzi e salvaguardare il decoro urbano.
6. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
7. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
8. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
9. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio, nonché provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza. In particolare i proprietari, i conduttori o i concessionari degli immobili situati nel centro abitato devono provvedere ad eliminare situazioni di degrado ( a titolo esemplificativo e non esaustivo: rovina degli edifici, sviluppo incontrollato della vegetazione, presenza incontrollata di animali – anche selvatici – ovvero prevenire e/o eliminare situazioni pericolose ( esasperazione dell'inquinamento, della sporcizia, accumulo di detriti o sostanze maleodoranti o altamente tossiche, ipotesi indicate sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo).
10. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se all'interno di aree private, posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre dai rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
11. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere all'immediata eliminazione dei deturpamenti, sempre rivalendosi nei confronti del proprietario. Resta in ogni caso a carico dei proprietari, sia pubblici che privati, provvedere a ripristinare a propria cura e spese, la superficie dei manufatti.
12. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1,3,4 e 5 del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 = determinata in € 180,00.

## **ART. 25 – OPERAZIONI DI SVUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI**

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.

## **ART. 26 – PULIZIA DEL SUOLO E DEGLI AMBITI DI PERTINENZA PRIVATI**

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nonché nei cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di cinque metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con de hors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, contenitori per la raccolta differenziata .....( così come previsto dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani).
  4. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia a spese del privato stesso.
  5. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto per la raccolta differenziata, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento.
  6. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 5, i contenitori per la raccolta dei medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
  7. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
  8. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
  9. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata delle vie e degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di veicoli di rispettare tassativamente i divieti di sosta, fissi o temporanei che siano, a tale scopo istituiti.
10. Chiunque viola le disposizioni previste del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 = determinata in € 100,00.

#### **ART. 27 – CONFERIMENTO/DEPOSITO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

1. Il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti sarà effettuato in conformità alle modalità di raccolta per ciascuna tipologia di rifiuto stabilite nel vigente Regolamento Comunale sulla raccolta dei rifiuti.
  2. E' vietato altresì immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi, sostanze incendiate o in combustione e ogni tipo di materiale che risulta da lavorazione edilizia, demolizione o scavi.
  3. E' assolutamente vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente chiusi a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti e il deposito nei cestini portarifiuti dei sacchetti della immondizia.
  4. E' assolutamente vietato in quanto pericoloso per l'incolumità degli operatori e dannoso per l'attrezzatura introdurre nel cassonetto bombole di gas o sostanze corrosive.
  5. E' vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti e dai contenitori dei rifiuti posti in opera dal Servizio N.U.; è altresì vietato l'incendio dei rifiuti sia in area pubblica che privata.
  6. L'utente è tenuto a servirsi del contenitore più vicino qualora quello scelto risultasse già completamente pieno; l'utente deve assicurarsi che, dopo l'introduzione dei rifiuti, il coperchio del contenitore sia chiuso.
  7. Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.
  8. Specialmente nelle zone in cui il conferimento viene effettuato mediante sacchi di uso familiare, particolare cura dovrà essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, siringhe ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.
9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 = determinata in € 180,00.

#### **ART. 28 – MANOMISSIONE DEI CONTENITORI**

1. E' vietata l'estrazione di rifiuti dai cassonetti, dai cestini stradali e dai contenitori per la raccolta differenziata.
2. E' vietato spostare cestini o cassonetti per rifiuti dal punto di collocazione stabilito dal gestore del ciclo dei rifiuti urbani.
3. E' vietato affiggere sui contenitori per la raccolta dei rifiuti, esemplificando, manifesti, avvisi, locandine.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 = determinata in € 50,00.

#### **ART. 29 – SGOMBERO DELLA NEVE**

1. I proprietari, gli amministratori condominiali e gli eventuali conduttori di edifici a qualunque scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso di stabili, durante ed a seguito di nevicate, hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di provvedere tempestivamente alla rimozione dei ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi, sui terrazzi, o su altre sporgenze, nonché i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, sul suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone o danni a cose.
  2. Gli interessati, fino a rimozione avvenuta ed a proprie cure, devono delimitare l'area sulla quale possono cadere falde di neve o di ghiaccio e segnalare qualsiasi pericolo.
  3. Non è consentito accumulare neve in prossimità o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.
  4. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.
  5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa sul suolo pubblico.
  6. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
  7. E' vietato cospargere d'acqua il suolo soggetto a pubblico transito in periodo invernale.
11. Chiunque viola le disposizioni previste del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto :
- alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 = determinata in € 200,00 per i commi 2 e 3;
  - alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 = determinata in € 50,00 per i commi 4,5,6.

#### **ART. 30 – DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO**

1. I proprietari, gli affittuari e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni liberi devono mantenerli in condizione di pulizia e, in ambiti urbani, liberi da animali infestanti.
2. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami o siepi si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione degli stessi in modo che sia sempre evitata ogni situazione di disagio o pregiudizio tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
3. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata qualora non disturbino la pubblica illuminazione.
4. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
5. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali o regionali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 = determinata in € 150,00.

### **ART. 31 – PULIZIA DEI FOSSATI**

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. La pulizia degli spazi suddetti deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di terreni la realizzazione, la manutenzione delle fossette di guardia che si trovano a monte delle strade.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00= determinata in € 150 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **ART. 32– ESPOSIZIONE DEI PANNI E TAPPETI**

1. E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o oltre la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche.
2. E' vietato stendere biancheria, panni e simili alle finestre, terrazze e ringhiere nelle vie del centro storico in occasioni di manifestazioni religiose e folkloristiche.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 = determinata in € 50,00.

### **ART. 33 – DISCIPLINA DELLA DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI, OPUSCOLI E ALTRI SIMILI OGGETTI**

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità, è vietata la collocazione sul suolo pubblico di contenitori per la distribuzione di opuscoli o di altro materiale informativo e pubblicitario di qualsiasi tipo.
2. E' vietato lanciare volantini sul suolo pubblico o collocarli sui veicoli in sosta, nonché affiggere o applicare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o beni privati, visibili da area pubblica o di uso pubblico. In tal caso, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie, il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto trasgressore, insieme ad eventuali altri soggetti responsabili.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 = determinata in € 150,00.

### **ART. 34– RACCOLTE DI MATERIALI PER VENDITE DI BENEFICIENZA**

1. Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento comunale sui Rifiuti Solidi Urbani per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale, da esibire in originale a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza.
2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
4. Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 2000, n. 267, aggiunto all'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 = determinata in € 180,00.

### **ART. 35- RACCOLTA DI FIRME E/O FONDI**

1. Le raccolte di fondi e/o di firme in assenza di specifica autorizzazione, da esibire in originale a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, sono vietate in tutto il territorio comunale.
2. Le raccolte fondi su aree pubbliche sono comunque vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere.
3. Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.
4. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1) è subordinato ad una richiesta di concessione di occupazione di suolo pubblico, da presentare secondo le modalità stabilite nel relativo regolamento.
5. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
6. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 2000, n. 267, aggiunto all'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 = determinata in € 180,00.

### **ART. 36- ACCATTONAGGIO**

1. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti o utilizzando animali.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 2000, n. 267, aggiunto all'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 = determinata in € 50,00.

## **CAPO II SICUREZZA URBANA**

### **ART. 37– SICUREZZA URBANA ED INCOLUMITA' PUBBLICA - DEFINIZIONE**

1. Per sicurezza urbana si intende il bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito del contesto urbano e locale, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.
2. Per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione:
3. Il Sindaco, in qualità di ufficiale di Governo, interviene a tutela delle situazioni inerenti la sicurezza urbana ai sensi del comma 1 lettera b) e comma 2 dell'art. 54 del T.U.E.L., e precisamente:
  - a) Situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi (quali spaccio di sostanze stupefacenti, sfruttamento prostituzione, accattonaggio molesto con impiego di minori o disabili, fenomeni di violenza legati all'abuso di alcool);
  - b) Situazioni in cui si verificano comportamenti quali: danneggiamento di patrimonio pubblico e privato o tali da impedirne la fruibilità o da determinare uno scadimento della qualità urbana;
  - c) L'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di aree e immobili tali da favorire le situazioni di cui ai punti a) e b);
  - d) Situazioni di intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo e di illecita occupazione al suolo pubblico;
  - e) I comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.
4. Le cose, gli strumenti, i mezzi costituenti violazione ai sensi del presente titolo o usati per commettere la violazione, verranno sequestrati ai sensi dell'art 13 della legge 689/81 ed eventualmente confiscati ai sensi dell'art. 20.

### **ART. 38 – ATTI VIETATI A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA**

1. I seguenti comportamenti sono vietati in relazione alla necessità di tutelare i beni ed interessi pubblici elencati nell'articolo precedente:
  - a) consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all'interno delle aree verdi cittadine ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, ad esclusione delle pertinenze annesse a pubblici esercizi di somministrazione regolarmente autorizzati;
  - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati;
  - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di arredi e attrezzature pubbliche (panchine, fontane, giochi, segnaletica stradale, cartelli d'indicazione, altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità, vasche d'acqua, servizi igienici).
  - d) l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora idonei a creare potenziale disturbo, se non preventivamente autorizzato;
  - e) l'assembramento di persone in luoghi di pubblico passaggio e l'occupazione abusiva con manufatti o altro, tale da costituire motivo di ingombro, intralcio e disturbo al transito pedonale e/o veicolare o alla quiete pubblica, fatta eccezione per le cerimonie o i cortei, preventivamente autorizzati, organizzati in occasione di ricorrenze religiose, civili o statiche;
  - f) l'occupazione di suolo pubblico, ancorchè autorizzato, con manufatti o altro che costituiscono alterazione al decoro urbano in genere o pregiudizio al valore storico-architettonico e paesistico del contesto in cui si inseriscono o, comunque, svolta in maniera tale da impedirne la libera fruibilità;
  - g) l'affissione di manifesti stampati, manoscritti ecc. eseguita non in conformità alle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni;
  - h) arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, nonché sui pubblici manufatti e sulle piante;

- i) nei giorni di fiera e di mercato, accostare sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione, oggetti da esporsi in vendita;
  - j) i comportamenti in genere che determinano un utilizzo improprio delle aree pubbliche o di uso pubblico o di grave turbativa al libero utilizzo o accesso degli spazi, in quanto non conformi alla destinazione specifica degli stessi, anche in riferimento alla necessità di preservare le condizioni igienico-sanitarie, di decoro, di usufruibilità degli ambienti o tali da creare offesa alla pubblica decenza o molestia, quali:
    - il bivaccamento che causi intralcio o degrado riguardo al contesto in cui si svolge, in particolare in giardini pubblici ove non sono predisposte strutture atte allo scopo, nei pressi di luoghi di culto o con valenza all'interesse storico-architettonico;
    - gli assembramenti organizzati o meno in luogo pubblico o privato tali da comportare molestia o disturbo;
    - condurre nelle aree pedonali aperte, sotto i portici e nelle gallerie aperte al pubblico transito pedonale, ciclomotori o altri veicoli a motore;
    - far uso di pattini o tavole o qualsiasi altro mezzo che possa creare pericolo per i pedoni.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto all'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 = determinata in € 300,00.

#### **ART. 39 – AEREOMODELLI E DRONI**

1. Fermo quanto previsto dalle norme di cui alla sezione VII del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto di ENAC, l'utilizzo di aereomodelli e droni ad essi assimilabili, cioè dispositivi aerei a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, non dotati di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, e che volano sotto il controllo visivo diretto e costante dell'aereomodellista, senza l'ausilio di aiuti visivi, deve avvenire in modo da non arrecare rischi a persone o beni a terra, in zone non popolate, sufficientemente lontano da edifici, infrastrutture e insatallazioni. Tale utilizzo è sempre vietato nei parchi pubblici.
2. Le violazioni di cui al comma 1 sono sanzionate ai sensi del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto di ENAC.

#### **ART. 40– OGGETTI MOBILI**

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro elemento sporgente dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio, devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. Nell'annaffiare i vasi posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri; è, perciò necessario che gli abitanti delle case, ove detti vasi si trovano, si premuniscano di adatti accorgimenti e adottino, comunque, le occorrenti precauzioni.
3. Chiunque viola le disposizioni previste del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 = determinata in € 100,00.

### CAPO III INCOLUMITA' PUBBLICA

#### ART. 41 – ACCENSIONE FUOCHI

1. L'accensione di piccoli fuochi è regolamentata con D.Lgs. 152/2006 art. 182 comma 6 bis.
2. E' vietato l'abbruciamento di materiale vegetale all'aperto nel centro abitato del territorio comunale, per tutto l'anno.
3. Quando non espressamente vietato da apposita Ordinanza Sindacale o da altre amministrazioni competenti in materia, è consentito l'abbruciamento controllato in loco di materiale vegetale e/o forestale derivante da sfalci, potature e/o ripuliture all'aperto fuori dal centro abitato in piccoli cumuli nella quantità massima di ms3/die, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) i materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 152/2006, ovvero paglia, sfalci e potatura, nonché altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, devono essere gestiti mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute pubblica;
  - b) la combustione sul luogo di produzione di residui vegetali è soggetta alle seguenti prescrizioni:
    - i. Deve trattarsi di materiale vegetale residuale naturale derivante da attività agricole e forestali (sfalci, potature o ripuliture in loco) di ripristino ambientale, di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali consuetudini;
    - ii. Le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione, ad adeguata distanza di edifici di terzi e comunque non inferiore a mt. 20, in cumuli di dimensione limitata, per quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento; le ceneri dovranno essere distribuite in loco a fini concimanti ed ammendanti;
    - iii. Il terreno, su cui sarà effettuata la suddetta operazione, dovrà essere circoscritto ed isolato con mezzi idonei ad arrestare il fuoco; comunque si dovrà procedere solo in giornate ad elevata umidità atmosferica, in assenza di vento e ad esclusione dei periodi di massima pericolosità stabiliti dal Dipartimento forestale ai sensi dell'art. 9 della L.R. 6/92;
    - iv. Rimane vietata la contemporanea combustione nel cumulo di materiali diversi dagli scarti vegetali di cui sopra;
    - v. Le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui al presente articolo vanno recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;
    - vi. Al fine di ridurre il rischio di incendi boschivi è vietata l'accensione di fuochi in aree poste a distanza inferiore a mt. 100 dal bosco, fatta salva la specifica autorizzazione concessa dal servizio Forestale, e comunque quando sia dichiarato dalla Regione lo "stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi";
    - vii. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;
    - viii. Con apposita ordinanza, il Sindaco potrà sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente articolo, qualora si verificino condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali per cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.
4. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessive o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
5. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate e a ciò destinate, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 7).

6. E' consentita l'accensione di fuochi in occasione di manifestazioni folcloristiche particolari e coerenti con le tradizioni locali ( come ad es. in occasione della tradizione millenaria delle "Fiaccole" , della Festa d'autunno e della festa medioevale...) solo previa autorizzazione comunale e alle seguenti particolari condizioni:
  - a) il sito deve essere adeguatamente sorvegliato sino al completo spegnimento;
  - b) al termine dell'evento il sito deve essere ripulito e tutti i residui dovuti alla combustione o eventuali rifiuti, dovranno essere allontanati e smaltiti correttamente.
  - c) particolari accorgimenti verranno disciplinati dal Regolamento Comunale sulle "Fiaccole".
7. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è consentito sulle aree pubbliche appositamente attrezzate e a ciò destinate.
8. Chiunque viola le disposizioni previste del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa, quando il fatto non configuri reato; del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 = determinata in € 300,00.

#### **ART. 42 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI PREVENZIONE DAL RISCHIO INCENDI**

1. Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione di incendi e dalle norme speciali in materia, è fatto divieto di detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, negozi ed esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili in quantità superiore a quella d'uso corrente per i fini domestici o per l'attività ricorrente nel locale o esercizio.
2. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi in materia, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 = determinata in € 300,00.

#### **ART. 43 - LUMINARIE – ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI**

1. L'installazione di festoni, stendardi e decorazioni ispirate alle festività, in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è consentita previa comunicazione alle competenti autorità comunali. La comunicazione dovrà essere accompagnata da schizzi e/o progetti e/o descrizioni tecniche atte a consentire l'esatta individuazione del materiale utilizzato e dell'aspetto che questo assumerà una volta posto in opera allo scopo di verificarne la conformità ai criteri di carattere estetico e funzionale nonché alle norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza.
2. Negli allestimenti, con esclusione degli immobili comunali, possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno e le colonne dei portici a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà o di pericolo. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a 5,50 mt dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a 3,50 mt se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi. Esse, come i festoni e gli addobbi, debbono essere rimosse entro quindici giorni dall'evento
4. Chiunque esegua i lavori è tenuto a presentare la dichiarazione di conformità, di cui all'art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, della ditta installatrice e un'autocertificazione con assunzione di responsabilità relativa all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei committenti o dei responsabili.

6. Le violazioni di cui al comma 1, comporta l'applicazione della sanzione di natura penale prevista dall'art. 221, comma 2 del T.U.L:P.S.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, di cui ai commi 2,3 e 4, in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 = determinata in € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
8. Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio di diritti di terzi e con facoltà all'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni e da divenire anche alla revoca a suo giudizio insindacabile.

#### **CAPO IV NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

##### **ART. 44 – SCARICO DELLE ACQUE**

1. La disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti o indiretti, in tutte le acque superficiali o sotterranee, sia pubbliche che private, nonché in fognature ovvero sul suolo o sottosuolo è regolata dal D.Lgs. 11 maggio, n. 152.
2. Senza le prescritte autorizzazioni previste dalla legge non è ammesso lo scarico di acque chiare o luride o industriali o di qualsiasi provenienza privata o di insediamenti produttivi nelle cloache o fognature pubbliche, sul suolo o nel sottosuolo.
3. Per l'inosservanza alle prescrizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni previste dal D.Lgs. 11 Aprile 2006, n. 152.

##### **ART. 45 – RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI**

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura. I proprietari delle aree interessate dalla presenza di tali situazioni di pericolo, devono adoperarsi per evitare massimamente la verifica delle ipotesi di pericolo di inquinamento e di danno.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, di cui ai commi 2,3 e 4, in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 = determinata in € 180,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

##### **ART. 46– OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA, SABBIAURA SVOLTI ALL'APERTO**

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiaura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità ( es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
4. E' fatto obbligo, durante le operazioni di lavorazione di materiali lapidei, di adottare tutte le cautele atte ad evitare danni a persone o cose causati dalla proiezione di polvere, schegge e affini.
5. Chiunque viola le disposizioni previste del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 = determinata in € 50,00.

## **CAPO V**

### **CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE**

#### **ART. 47- MODALITA' DI CUSTODIA**

1. Tutti gli animali devono essere custoditi secondo le modalità previste dalla L.R. n. 59/2009 e dal relativo Regolamento di attuazione del 4 agosto 2011, n. 38/R.

#### **ART. 48 – IL RISPETTO DEGLI ANIMALI ED I LORO DIRITTI**

1. Tutti gli animali che vivono nel territorio del Comune devono essere custoditi, allevati e mantenuti, in maniera tale da non recare danno o molestia agli altri cittadini e che ad essi sia garantita una buona qualità di vita.  
Chi detiene un animale, o lo possiede a qualunque titolo, dovrà averne cura e rispettarne i diritti. Dovrà farlo visitare da medici veterinari ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario, dovrà accudirlo ed alimentarlo con una dieta adatta a soddisfare le necessità della specie e razza cui appartiene.  
Chi detiene un animale, o lo possiede a qualunque titolo, dovrà averne cura e rispettarne i diritti. Dovrà farlo visitare da medici veterinari ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario, dovrà accudirlo ed alimentarlo con una dieta adatta a soddisfare le necessità della specie e razza cui appartiene.  
A tutti gli animali dovranno essere evitati la segregazione, i maltrattamenti, l'uso improprio delle caratteristiche della specie e la sofferenza, in particolare se inutile o a scopo di divertimento.  
A ciascuna specie dovrà essere garantita una sufficiente dignità di vita nell'ambito delle caratteristiche che la contraddistinguono.  
E' fatto assoluto divieto di addestrare animali per guardia o per altri scopi ricorrendo a percosse o altri tipi di violenze.
2. E' vietato l'abbandono di cani, gatti ed altri animali domestici o esotici di cui si abbia la proprietà o il possesso.  
Qualora l'abbandono determini il danneggiamento di persone o cose il proprietario o il detentore è tenuto al risarcimento del danno ed è soggetto alle ulteriori sanzioni amministrative previste.
3. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di cani, gatti o di altri animali domestici, selvatici o esotici al fine di sperimentazione o di lotta tra animali, o comunque per un uso improprio rispetto alle caratteristiche della specie.
4. Sono vietati l'omessa custodia, il malgoverno, il maltrattamento degli animali, il loro mantenimento in spazi angusti con scarsità di luce, acqua e cibo e l'esposizione ai rigori climatici.
5. Per alcune specie si dovrà provvedere al contenimento del numero degli animali presenti sul

territorio comunale, allo scopo di garantire una convivenza accettabile rispetto alle esigenze di salute e di conduzione delle attività sociali da parte dei cittadini.

Le azioni di contenimento dovranno tenere conto del rispetto della specie, evitare inutili sofferenze agli animali e utilizzare metodi atti a garantire un risultato efficace.

6. Il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, può disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico-sanitaria e, se è il caso, dispone l'allontanamento degli stessi affidandoli alle strutture di ricovero oppure alle associazioni di protezione animale a spese del proprietario.

In materia di maltrattamento e soppressione sono fatte salve le disposizioni previste dalle leggi statali o regionali in materia.

7. E' fatto divieto assoluto di utilizzare nella pratica dell'accattonaggio sul territorio comunale animali domestici e/o selvatici in condizioni visibili di sofferenza e di debilitazione, in pessime condizioni igienico-sanitarie o che dimostrano evidenti segni di maltrattamento e di sofferenza fisica.

Gli animali rinvenuti nelle suddette condizioni e circostanze saranno sequestrati dagli organi di vigilanza ed affidati ad apposite relative strutture.

#### **ART. 49 – CONDUZIONE E MANTENIMENTO DI ANIMALI IN GENERE**

1. Per quanto riguarda le norme di trasporto degli animali su tutti gli autoveicoli, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche della specie e fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, il conducente del veicolo collocato in sosta deve provvedere affinché il cane lasciato sul veicolo non abbia la possibilità, se privo di museruola, di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo.

Deve, tuttavia, assicurare una idonea areazione del veicolo e comunque evitare sofferenze, fame e sete all'animale.

Chi trasporta animali su veicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire e ad evitare pericolo e danni sia agli occupanti il veicolo che a terzi.

#### **ART. 50 – ACCESSO DEI CANI NELLE AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO**

1. E' vietato lasciare cani incustoditi nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comprese le aree a verde pubblico. E' fatto obbligo di applicare il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, nei locali pubblici o sui mezzi pubblici di trasporto e dovrà inoltre essere sempre disponibile anche la museruola, da utilizzare in caso di necessità.

2. E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi in aree pubbliche o aperte al pubblico comprese all'interno dei centri abitati, nei giardini e nei parchi pubblici e nelle aree attrezzate adibite a gioco di bambini:

a) di condurre l'animale, indipendentemente dalla razza e dalla taglia tenendolo al guinzaglio; di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m 1,50. Nel caso di guinzaglio estensibile, il cane dovrà essere tenuto il più vicino possibile al conduttore, evitando che si possa superare la distanza di m 1,50 e che l'animale possa creare pericolo per gli altri utenti.

- c) di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta dell'Autorità competenti. Temporanee deroghe all'obbligo della museruola possono essere concesse sulla base di certificazione veterinaria per condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche del cane e saranno esibite a richiesta degli organi di vigilanza;

Sono esclusi dall'applicazione della norma di cui al comma 2) lettere a), c), le aree previste al comma 6) ed i cani appartenenti agli organi di polizia e di protezione civile.

- d) E' fatto divieto, da parte dei conduttori dei cani, far occupare gli arredi urbani (panchine) dai propri animali;

3. Il detentore o responsabile del cane, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 22 L.R.T. N° 59 del 10.10.2009, deve disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane ed è tenuto a raccogliere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici.

- E' prescritto anche l'utilizzo di acqua per diluire/lavare le urine in prossimità di edifici di interesse storico-artistico, portoni di ingresso a proprietà private, attività commerciali e/o pubblici esercizi, arredi urbani.
4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie
  5. Nel caso di deiezioni all'interno di locali, il responsabile del cane ha l'obbligo di pulire e risarcire gli eventuali danni.
  6. Il detentore/responsabile è obbligato a mostrare gli strumenti per la raccolta o rimozione degli escrementi su richiesta di un pubblico ufficiale.
  7. E' fatto sempre obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani:
    - a) di affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
    - b) di assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
    - c) di assumere informazioni, prima di acquisire un cane, sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche, nonché sulle norme vigenti in materia.
  8. Il Sindaco, per comprovati motivi inerenti esigenze di igiene e sicurezza pubblica, potrà con apposita Ordinanza, vietare l'accesso dei cani e/o di altri animali in aree in cui si svolgono manifestazioni o in altri luoghi affollati. Potrà, altresì, per gli stessi motivi stabilire particolari modalità di detenzione e di conduzione su area pubblica.
  9. Potrà essere vietato, altresì, l'accesso ai cani in aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come ad esempio, le aree gioco per bambini o le aree destinate alle attività sportive. Le aree vietate saranno chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. L'individuazione di dette aree sarà disposta con deliberazione della Giunta Comunale.
  10. Potranno essere altresì individuate, con deliberazione della Giunta Comunale, aree a verde pubblico appositamente destinate alla sgambatura degli animali. In tali aree è consentita la libera circolazione dei cani, senza guinzaglio e museruola, sotto il costante controllo e la responsabilità civile e penale dell'accompagnatore.  
Attualmente, all'interno del comune di Abbadia San Salvatore, l'area destinata alle esigenze dei cani di cui al comma precedente, è stata individuata in via Trento all'interno del " Parco dell'Oriolo".

#### **ART. 51 – ACCESSO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI, COMMERCIALI E NEI LOCALI ED UFFICI APERTI AL PUBBLICO**

1. I cani, condotti nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo, hanno libero accesso in tutti gli uffici e attività, salvo quelle in cui si effettua manipolazione e preparazione di sostanze alimentari nelle quali vengono venduti prodotti alimentari che possono essere direttamente contaminati dagli animali.
  1. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi, locali ed uffici di cui al comma 1, sono tenuti ad usare sia guinzaglio che museruola qualora previsti dalle norme statali, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
  2. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco.

#### **ART. 52 – PREVENZIONE E CONTROLLO DEL RANDAGISMO – ISTITUZIONE DELL'ANAGRAFE CANINA**

1. In ogni comune è istituita l'anagrafe del cane che viene gestita dalle aziende USL tramite le competenti strutture organizzative.
2. Il responsabile del cane provvede, entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, all'iscrizione ed alla identificazione dello stesso all'anagrafe canina.
3. Il responsabile del cane segnala per iscritto all'azienda USL:
  - a) la scomparsa dell'animale, entro il terzo giorno successivo all'evento;

- b) la morte o la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, nonché il trasferimento della propria residenza, entro trenta giorni da quando il fatto si è verificato.
4. Per le violazioni al presente capo, fatta salva la denuncia all'Autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, chi contravviene alle disposizioni di cui alla L.R. n. 59/2009 e dal relativo Regolamento di attuazione del 4 agosto 2011, n. 38/R, in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 = determinata in € 150,00.

## **TITOLO IV SANZIONI**

### **CAPO I ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI**

#### **ART. 53 – SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZE**

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie sono irrogate dal Comune per tutte le attività per cui è competente al rilascio del titolo autorizzatorio.
2. Sono escluse le competenze sanzionatorie del Comune nelle materie cui viene riconosciuta valenza in termini di sicurezza ed ordine pubblico, di competenza esclusiva statale.

#### **ART. 54 – DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie specificatamente indicate relativamente ai singoli commi e articoli.
2. In tutti gli altri casi, la sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile per le violazioni regolamentari è pari ad una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
3. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento o alle ordinanze comunali, la Giunta Comunale, all'interno del limite minimo e massimo stabilito per la sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, come specificatamente previsto all'articolo 16, II comma, della Legge 689/81 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **ART. 55 – SANZIONI ACCESSORIE**

1. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la messa in ripristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale d'accertamento e contestazione della violazione.
2. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente su disposizione verbale degli organi accertatori e, comunque, entro il termine specificato nel verbale stesso.
3. Qualora gli interessati non vi ottemperino, con ordinanza dirigenziale sono adottati i provvedimenti necessari all'esecuzione d'ufficio, con spese a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido.

### **CAPO II NORME TRANSITORIE E FINALI**

## **ART. 56 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

## **ART. 57 – NORME ABROGATE**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana è abrogato il Regolamento di Polizia Urbana del comune di Abbadia San Salvatore approvato con deliberazione di Consiglio N° 43 del 17 giugno 2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutte le disposizioni, gli atti e i provvedimenti incompatibili con il presente Regolamento.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.